Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Martedì, 29 ottobre 1935 - Anno XIV — Numero 253

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire "a pagamento" nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(4532)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935-XIII, n. 1832.
Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935, con effetto dal 15 giugno 1935.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 110. — MANCINI.

Accordo fra il Governo Italiano e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione.

Fra il *Governo italiano* e il *Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste* si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano concede, nei confronti delle ditte fornitrici italiane, l'affidamento di garanzia statale di cui al R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470, per le ordinazioni sovietiche di prodotti dell'industria italiana effettuate dal 1° aprile 1935 al 30 giugno 1936, nei limiti della somma di 200 milioni di lire italiane, compresi gli interessi per le dilazioni di pagamento.

L'anzidetto limite di 200 milioni di lire potrà essere superato in seguito ad accordo fra il Governo italiano e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

L'affidamento di garanzia statale è soggetto alle seguenti condizioni:

a) l'oggetto della garanzia è costituito dai crediti liquidi derivanti dalle forniture di prodotti italiani all'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste;

b) la quota di garanzia dello Stato italiano in ogni singola fornitura di esportazione è stabilita nel 75 per cento del valore complessivo della fornitura, ivi compresi gli interessi per le dilazioni di pagamento, conformemente al Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1400;

c) alle garanzie anzidette è consentito, in via generale, il beneficio della deroga di cui al R. decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2010, con limitazione dello scoperto complessivo obbligatorio, a carico della ditta fornitrice, al 15 per cento dell'ammontare della fornitura.

Conseguentemente, la garanzia è accordata pro-rata, previa deduzione dello scoperto obbligatorio dall'ultima quota, o, in caso di insufficienza, dalle quote immediatamente precedenti l'ultima.

Le ordinazioni suddette saranno effettuate sia dalla Rappresentanza dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia, sia direttamente dagli enti statali, a ciò autorizzati dal Commissariato del Popolo per il Commercio estero, e, in tal caso, controfirmate dalla suddetta Rappresentanza.

Art. 2.

I pagamenti da effettuarsi dall'Unione delle Repubbliche Sovietiche saranno, di regola, ratizzati. Le dilazioni massime e medie dei pagamenti stessi, in rapporto a ciascuna categoria dei prodotti elencati nella tabella I, allegata al presente Accordo, sono fissate nella tabella medesima.

Per eventuali ordinazioni sovietiche di impianti complessivi per industrie meccaniche, metallurgiche, chimiche e tessili le dilazioni di pagamento, agli effetti della garanzia statale, potranno essere superiori alla media di diciannove mesi e mezzo, previ accordi fra la Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia e il Ministero delle finanze del Regno d'Italia.

Le dilazioni dei pagamenti per altre categorie di merci non elencate nella tabella I saranno fissate mediante previe intese fra la Rappresentanza stessa e il Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il premio in corrispettivo della garanzia è fissato, in ragione d'anno, nelle misure indicate nella tabella II, annessa al presente Accordo.

Art. 4.

Le risposte alle singole domande dirette ad ottenere la conversione dell'affidamento in garanzia effettiva saranno notificate alla ditta richiedente nel termine massimo di venti giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5.

Alla Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia è riservata piena facoltà di scelta delle ditte fornitrici.

Art. 6.

Il presente Accordo entrerà in vigore immediatamente dopo la firma di esso e scadrà col 30 giugno 1936.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, il 15 giugno 1935.

per l'*Italia*: MUSSOLINI

per l'*U.R.S.S.*: B. STEIN, B. BELENKI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

TABELLA I.

	PRODOTTI	Dilazione dei pagamenti — massima (in mesi dalla consegna)	media
1.	— Cuscinetti a sfere ed a rulli, boccoli per carri ferroviari e tramviari (vendite dirette)	27	19 ½
1-*bis*.	— Cuscinetti ed accessori, prelevati dai depositi costituiti nell'U.R.S.S.	12 dalla data del prelevamento	
2.	— Macchine per impianti meccanici, metallurgici, minerari o simili e relative parti di ricambio	27	19 ½
3.	— Macchinario elettrico, apparecchi e installazioni compresi i cavi per impianti elettrici e le relative parti di ricambio	27	19 ½
4.	— Macchinario ed accessori per impianti di industrie chimiche e relative parti di ricambio	27	19 ½
5.	— Macchinari ed accessori per altri impianti industriali non sopra nominati e relative parti di ricambio.	27	19 ½
6.	— Autoveicoli, chassis, carrozzerie, trattrici e relative parti di ricambio	27	19 ½
6-*bis*.	— Parti di ricambio per autoveicoli prelevate dai depositi costituiti nell'U.R.S.S.	12 dalla data del prelevamento	
7.	— Apparecchi, motori e materiale di aviazione e relative parti di ricambio	27	19 ½
8.	— Apparecchi di precisione e di misurazione, strumenti di ottica e relative parti di ricambio	27	19 ½
9.	— Macchine da scrivere	27	19 ½
10.	— Acciai speciali	27	19 ½
11.	— Fili di acciaio	18	15
12.	— Prodotti chimici e coloranti	12	
13.	— Fertilizzanti	12	
14.	— Metalli vari	12	
15.	— Zolfo grezzo e lavorato	9	
16.	— Fibre artificiali e loro manufatti	12	
17.	— Agrumi	9	
18.	— Olio di oliva	12	
19.	— Calzature	9	
20.	— Bottoni	9	

TABELLA II.

Misure del premio annuo.

Per forniture con dilazione massima fino a 24 mesi (24° compreso)	1 %
Per forniture con dilazione massima fino a 36 mesi (36° compreso)	1,20 %
Per forniture con dilazione massima fino a 54 mesi (54° compreso)	1,40 %

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1833.

Riconoscimento, agli effetti della pensione, del periodo di tempo trascorso dai maestri elementari in aspettativa nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 945.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 945, col quale vennero emanate disposizioni in materia di istruzione elementare;

Veduto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tempo trascorso in aspettativa dall'insegnante elementare nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 2012, convertito nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 257, del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 308 convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII n. 799, e del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 945, sarà riconosciuto utile agli effetti del trattamento di quiescenza secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sul Monte-pensioni approvato con R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 707, a condizione che l'interessato ne faccia domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, entro due anni a pena di decadenza, dalla data di riassunzione in servizio nelle scuole elementari immediatamente dopo l'aspettativa, obbligandosi al pagamento del contributo 16 per cento, per tutto il periodo dell'aspettativa medesima.

Il contributo sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, goduti dall'insegnante alla data di collocamento in aspettativa.

L'importo del contributo 16 per cento deve essere versato o in una unica soluzione entro un anno dalla data in cui la Direzione generale predetta avrà comunicato la somma dovuta, oppure ratealmente entro il periodo massimo di tre anni dalla stessa data, e in entrambi i casi con la aggiunta degli interessi composti al saggio del cinque per cento, con decorrenza dalla data di cessazione dell'aspettativa fino a quella dell'effettivo termine di versamento prestabilito dall'insegnante.

L'insegnante che, alla data di pubblicazione del presente decreto, dopo di essere stato in aspettativa, nei casi previsti al precedente comma primo, abbia già ripreso servizio nelle scuole elementari, potrà ottenere, alle condizioni sopra specificate, il riconoscimento, agli effetti del Monte-pensioni, del periodo trascorso in aspettativa, purchè presenti doman-

da alla Direzione generale predetta entro il 30 giugno 1937, a pena di decadenza.

Fermi restando i termini stabiliti nei commi primo e quarto del presente articolo, la domanda deve essere presentata dall'insegnante interessato prima della cessazione dal servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1834.

Idoneità alle direzioni delle scuole femminili di istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, che reca norme per la nomina dei presidi e direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, è inserito il seguente:

« Per le Scuole professionali femminili e per le Scuole di magistero professionale per la donna potranno essere riconosciuti anche il diploma di Istituto superiore di magistero di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 213 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, modificato a' sensi del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, o il diploma rilasciato secondo gli antichi ordinamenti dagli Istituti superiori di magistero femminile ».

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1835.

Elevazione del limite prescritto per le aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923-II, n. 2440, e 23 maggio 1924-II, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le aperture di credito per il pagamento degli stipendi, degli assegni e delle retribuzioni al personale delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale che vengono effettuati per mezzo dei Regi Provveditori agli studi possono eccedere il limite di L. 250.000 fissate dagli articoli 56 e 284 rispettivamente dei Regi decreti 18 novembre 1923-II, n. 2440 e 23 maggio 1924-II, n. 827, fino alla concorrenza di L. 500.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di S. Giuseppe Jato (Palermo) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Società cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » in S. Giuseppe Jato (Palermo) si verificano le condizioni previste dalla lettera *b*) del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, cioè la perdita di una parte del patrimonio sociale e l'impossibilità, da parte della Cassa

stessa, e in dipendenza della perdita anzidetta, di più raggiungere gli scopi sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » in S. Giuseppe Jato (Palermo), Società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione; ed il sig. rag. Oreste Bruno è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII Registro n. 27 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 141.

(4517)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1575 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Willeit Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Willeit Giovanni fu Giuseppe e fu Lechner Crescenzia, nata a Falzes il 15 giugno 1900, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Willeit in « Vallini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Kob Paola fu Carlo, ed ai figli Crescenzia, Albino, Giuseppe, Ermanno e Romano.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3959)

N. 1574 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Pixner Teresa;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Moso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Pixner Teresa di Giuseppe e Pixner Anna, nata a Moso in Passiria il 27 novembre 1908, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pixner in « Pineri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Serafino.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3960)

N. 1117 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Eccel Giacomo.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Eccel Giacomo fu Giuseppe e Marinoni Maria, nato a Cognola il 15 marzo 1896, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Eccel in « Eccelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zomer Vittoria di Cristoforo ed ai figli: Giorgio, Luciano e Cristoforo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3961)

N. 1538 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Werth Giuseppe.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rio di Pusteria, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Werth Giuseppe di Giuseppe e Serafina Falk, nato a Rio di Pusteria il 27 novembre 1908, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Werth in « Va resco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Seyr Paola fu Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3962)

N. 1525 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Thoni Elisabetta.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Thöni Elisabetta di Giuseppe e Anna Pirpamer, nata a Prato allo Stelvio il 4 settembre 1908 è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Thöni in « Denni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Valtrude.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3963)

N. 1533 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Wirth Maria.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lana, e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Wirth Maria di Giuseppe e Crescenzia Widmann, nata a Caldaro il 18 febbraio 1904, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Wirth in « Osti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli Elena e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3964)

N. 1530 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Wisintainer Giuseppe.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Postal, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Wisintainer Giuseppe fu Giovanni e Eva Zanotti, nato a S. Giacomo (Bolzano) il 26 giugno 1862, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Wisintainer in « Anselmi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana alla moglie Anselmi Rosa di Tommaso.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3965)

N. 1529 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Visintainer Giovanni.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Postal, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Visintainer Giovanni di Giuseppe e Anselmi Rosa, nato a Postal il 12 novembre 1897, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Visintainer in « Anselmi »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Friedl Notburga fu Giacomo ed ai figli Marta, Giovanni, Emilio, Notburga, Arturo, Felice, Ida ed alla figliastra Maria Friedl.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3966)

N. 1528 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Trenkwalder Antonio.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Trenkwalder Antonio fu Giovanni e Agata Gurschler, nato a Merano il 22 gennaio 1892, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Trenkwalder in « Trevisani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Kernreiter Marianna di Giovanni ed ai figli Antonio, Edvige, Gisella ed Ernestina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3967)

N. 1544 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Cvetreznik Massimo.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Cvetreznik Massimo fu Stefano e Klier Cunigunda, nato a Oelsnitz il 24 dicembre 1904, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cvetreznik in « Romani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Slibar Cristina fu Antonio ed al figliastro Ottone.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84, Mod. 168-T — Data: 1° dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Leonetti Eugenio fu Pasquale, domiciliato a Casole Bruzio — Titoli consolidato 5 per cento — Capitale: L. 2000, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4520)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 14).

Rettifiche d'intestazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3, 50 % (1906)	577533	2100 —	Accame Vincenzo fu Pietro, dom. a Pietra Ligure (Genova); con usufrutto a *Goggioso Maddalena* fu Pier Francesco, ved. di Accame Pietro, dom. a Pietra Ligure (Genova).	Intestata come contro; con usufrutto a *Gogioso Maria-Maddalena* fu Pier Francesco, ved. ecc., come contro.
3, 50 % Redimibile (1934)	168462	129, 50	Moro Claudio fu *Giuseppe*, dom. a Galignano (Cremona).	Moro Claudio fu *Giovanni*, dom. come contro.
Cons. 3, 50 % (1906)	546738	77 —	Colombo *Alessandro* di Carlo, dom. a Möllbrücken (Karinzia), ipotecata.	Colombo *Domenico-Alessandro* di Carlo, dom. come contro, ipotecata.
»	581137	105 —	Micheletta Pietro fu Giovanni Battista, dom. a Susa (Torino); con usufr. vital. a Beltramo *Giovanna* fu Marco, ved. di Destefanis Giuseppe, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Beltramo *Maria-Giovanna* fu Marco, ved. ecc., come contro.
»	581138	105 —	Micheletta Lodovico fu Giovanni Battista, domiciliato a Torino; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	521802 596112	59, 50 185, 50	*Odiard* Pietro fu Giuseppe, dom. a Meana di Susa (Torino).	*Odiardo* Pietro fu Giuseppe, dom. come contro.
3, 50 % Redimibile (1934)	79704 79707 79735	875 — 1050 — 175 —	*Biasi Francesco-Donato* fu Antonio, dom. a Marcellinara (Catanzaro).	*Donato-Biasi* Francesco fu Antonio, dom. come contro.
»	158397	525 —	*Biasi* Francesco fu Antonio, dom. come la precedente.	*Donato-Biasi* Francesco fu Antonio, dom. come contro.
»	411160	280 —	*Manzaniello* Maria-Grazia fu Tommaso, nubile, dom. a Montefusco (Avellino).	*Manganello* Maria-Grazia fu Tommaso, nubile, dom. come contro.
»	371167 383429	70 — 3, 50	Liccione *Teresina* fu Leonardo, moglie a Carulli Enrico, dom. a Spinazzola (Bari).	Liccione *Anna-Rosa-Teresa* fu Leonardo, moglie ecc. come contro.
Cons. 3, 50 % (1906)	837500	864, 50	Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino, con domicilio in Torino; con usufrutto vitalizio a Pera *Giuseppina* fu Giovanni Bernardo, nubile, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pera *Giuseppina-Maddalena* fu *Bernardo*, nubile, dom. a Torino.
3, 50 % Redimibile (1934)	234090 234091	21 — 21 —	*Zaini Giuseppe* } *Zaini Giovanni* } fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Rossi Angela fu Giuseppe, dom. a Boltiere Bergamo).	*Diani Giuseppina Assunta* } *Diani Giovanni Battista* } fu Giovanni, minori ecc., come contro.
Cons. 3, 50 % (1906)	360506	87, 50	Forestiero *Catterina* di Carlo, moglie di Malano *Domenico*, dom. a Torre Pellice (Torino).	Forestiero *Maria-Teresa-Catterina*, moglie di Malano *Giovanni-Domenico*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 ottobre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4511)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.